



COMUNE DI CALDES

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA MANTENERE DALLE STRADE COMUNALI PER GLI IMPIANTI FRUTTICOLI E PER LE STRUTTURE DI SOSTEGNO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le distanze da mantenere dalle strade comunali degli impianti frutticoli e delle strutture di sostegno agli impianti nel territorio comunale di Caldes (TN) allo scopo del corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade comunali e per la sicurezza della loro percorribilità.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale e quanto definito tale dal Piano Regolatore Generale del Comune di Caldes (TN) con relative norme tecniche di attuazione.

Art. 3

Distanze dalle strade comunali

1. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti di piante a taglia bassa (porta innesto tipo M9, M26 e similari), non potrà essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo).
2. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti di piante a taglia media (porta innesto tipo M7, MM106 e similari), non potrà essere inferiore a metri 2,0 (due).
3. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per gli impianti di piante di alto fusto (porta innesto tipo FRANCO, M11 e similari), non potrà essere inferiore a metri 3 (tre).

Art. 4

Modalità di posa in opera dei pali di testata, ganci di attacco, delle reti anti grandine e qualsiasi componente dell'impianto agricolo

1. Lungo le strade comunali, i tiranti di sostegno dei pali di testata devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1,5 (uno e mezzo) dal ciglio della strada.
2. Lungo le strade comunali, i pali di testata sorretti con il sistema a piantone devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1,5 (uno e mezzo) dal ciglio della strada.

3. Lungo le strade comunali, la messa in opera di pali e tiranti di sostegno alle reti antigrandine devono mantenere la distanza di metri 1,5 (uno e mezzo) dal ciglio della strada.
4. Lungo le strade comunali, la messa in opera di tiranti in senso longitudinale devono mantenere la distanza di cm. 70 dal ciglio della strada, purchè adeguatamente segnalati. (es. passacavi color rosso)
5. La fascia esterna verso la sede stradale può essere delimitata con cordonata a raso e tenuta libera di qualsiasi ingombro.
6. I sostegni delle parti aeree delle reti antigrandine devono mantenere la distanza dal ciglio della strada di metri 1,00 (uno).
7. Lungo le strade comunali, la messa in opera anche se temporanea di cippi, sassi, pali di qualsiasi materiale e dimensione, e di qualsiasi oggetto amovibile devono mantenere la distanza dal ciglio della strada di cm. 70.
8. E' vietato in ogni caso l'uso di materiali taglienti ed acuminati che possano arrecare danno e pericolo agli utenti della strada.

Art. 5

Modalità di calcolo delle distanze

1. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade asfaltate viene calcolato dal confine dell'asfalto, cordonata o muro in calcestruzzo.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade comunali prive di asfalto viene calcolato a confine della carreggiata esistente o in uso.

Art. 6

Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di impianti frutticoli

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine, le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente regolamento dovranno essere adeguati ai nuovi parametri.

Art. 7

Provvedimenti sanzionatori

1. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) e sarà fatto obbligo ai trasgressori di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite dai citati articoli 3, 4 e 6.
2. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm (art. 16 "Pagamento in misura ridotta").
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento la Giunta comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento.

Art. 8
Piantagioni già esistenti

Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere mantenute a condizione che non invadano, con tronchi o rami, lo spazio stradale provocando pericolo e compromettendo la sicurezza della circolazione. In questi casi, l'Amministrazione comunicherà al proprietario del fondo la situazione di pericolo e le circostanze ravvisate, invitando lo stesso al ripristino dello stato di non pericolo entro un dato termine, decorso il quale l'inottemperanza sarà sanzionata con l'art. 7.

Art. 9
Efficacia del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno la stessa efficacia delle disposizioni previste nel regolamento edilizio comunale e pertanto questo regolamento deve considerarsi a tutti gli effetti un allegato al regolamento edilizio.

Art. 10
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà immediatamente a partire dalla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale ai sensi del 4° comma dell'articolo 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino A/A (DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L).